

TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1868

PRESIDENZA CASATI

Sommario. — *Omaggi — Congedi — Proposta del Senatore Pallieri per provvedere ai posti vacanti nella Commissione di finanze — Approvata — Seguito della discussione sul progetto di legge per riordinamento del Notariato — Resoconto del Relatore della Commissione sulle varie proposte statele rimandate — Parole del Senatore Miniscalchi a sostegno dell'aggiunta per lui proposta al N. 1 — Reiezione della aggiunta Miniscalchi — Obiezioni del Senatore Sclopis all'emendamento della Commissione al N. 3, cui risponde il Relatore — Dichiarazioni del Guardasigilli — Sotto-emendamento del Senatore Brioschi, approvato — Emendamento del Senatore Conforti, appoggiato dai Senatori Giovanola e Musio, combattuto dal Senatore Brioschi — Proposta del Senatore Chiesi — Osservazioni del Senatore Amari prof. contro lo emendamento Conforti, dei Senatori Caccia e Musio in favore — Dichiarazione del Relatore e del Guardasigilli circa l'emendamento Conforti — Schiarimenti chiesti dal Senatore Miraglia e forniti dal Senatore Conforti — Reiezione dell'emendamento Conforti — Parlano sull'emendamento Chiesi, il Relatore, il Guardasigilli ed il Senatore Lambruschini — Reiezione dell'emendamento Chiesi e approvazione della proposta della Commissione al N. 3 — Approvazione dei numeri 5 e 6 e dell'intero articolo 5 — Proposta di un articolo addizionale del Senatore Miraglia — Obiezioni del Relatore e del Guardasigilli — Rinvio dell'articolo aggiuntivo alla Commissione — Aggiunta all'articolo 6 del Senatore Miraglia, combattuta dal Relatore — Reiezione della aggiunta e approvazione dell'articolo 6 — Annunzio della nomina dei Commissari mancanti alla Commissione di Finanza.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro Guardasigilli.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Il Direttore delle Poste fa omaggio al Senato di 300 esemplari della *quinta Relazione sul servizio postale in Italia nel 1867.*

I Senatori Sismonda, Cucchiari e Scialoia chiedono un congedo che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Debbo avvertire il Senato che nella Commissione di Finanza mancherebbero ora due dei suoi membri, cioè il Senatore Pasini, chiamato alla carica di Ministro dei Lavori Pubblici, ed il Senatore Zanolini, il quale ha rinunziato a cagione della sua età e della salute, che non sempre gli permette di portarsi da Bologna a Firenze, massime nella rigida stagione. Io dunque, ritenuto che questa Commissione è fra quelle nominate dal Senato per ischede, invito i signori Senatori a formare una scheda di due nomi per completare la Commissione medesima.

Senatore **Pallieri.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri.** Dopo che il Senato, in principio della presente Sessione, elesse per isquittinio di lista

la sua Commissione di Finanza, parecchie vacanze si ebbero a verificare: alcune per perdita pur troppo irreparabile di compianti Colleghi; altre per passaggio di onorevoli Colleghi nel Consiglio della Corona, ed altre infine per motivi di delicatezza da parte di Senatori, che non potrebbero venire, come sarebbe desiderio loro, a prender parte ai lavori della Commissione.

In tali occasioni il Senato usò delegare al suo Presidente il provvedere alle occorse vacanze.

Io ho pertanto l'onore di proporre al Senato, che lo stesso voglia fare attualmente, cioè deferire al suo Presidente la nomina dei due membri mancanti nella Commissione permanente di Finanza.

Presidente. Se non si fanno osservazioni alla proposta del Signor Senatore Pallieri, la porrò ai voti siccome prescrive il Regolamento.

Chi l'approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvata).

Allora, poichè il Senato vuole accordarmi questa prova di fiducia, col delegarmi la nomina di due Senatori per completare la Commissione di Finanza, io non mancherò di farla, e spero poter esser in grado al termine dell'attuale seduta di dare i nomi dei Senatori che debbono sostituire i due mancanti.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PEL RIORDINAMENTO DEL NOTARIATO.

L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge per il riordinamento del notariato.

Ieri si è tenuto sospeso il comma 3^o dell'articolo 5^o e si è votato il 4^o comma. — Il terzo diede luogo ad una lunga discussione, trattandosi nello stesso di una questione assai interessante, e fu poi rimandato alla Commissione, ad oggetto che questa formulasse nuovamente il comma stesso, in maniera che si raccogliessero, il più che fosse possibile, le diverse opinioni emesse dai singoli Senatori.

Invito pertanto la Commissione a far conoscere al Senato quale fu il risultato del suo lavoro.

Senatore **Poggi**, *Relatore*. La Commissione in adempimento dell'incarico ricevuto ieri dal Senato, si è riunita stamane, e dopo lunga discussione avrebbe formulato un emendamento intorno agli studii da farsi dal Notaro, che è stato accettato dalla maggioranza dei membri della Commissione. L'emendamento è concepito in questi termini:

« 3. Aver compiuto i corsi e sostenuto con approvazione l'esame stabilito dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione pubblica per lo studio delle istituzioni del diritto romano comparate col vigente diritto patrio, del codice civile e di procedura civile, del diritto commerciale e del diritto di procedura penale. »

La Commissione, non ha ammesso lo studio del diritto amministrativo, perchè ha creduto che questo non fosse rigorosamente necessario per il Notaro; ed avrebbe volentieri aderito al desiderio espresso dal Senatore Sclopis di un insegnamento riguardante l'arte notarile e le formole della medesima; ma avuto riguardo che non trovassi stabilito questo insegnamento nelle Università...

Senatore **Sclopis**. Domando la parola.

Senatore **Poggi**...., e che converrebbe aggiungerlo ad esse con aggravio forse del Tesoro, e riflettendo eziandio che questo studio potrebbe farsi più opportunamente nel tempo della pratica, la Commissione non ha potuto fare aggiunte a questo proposito; ma per altro esprime il desiderio che le Provincie, spontaneamente, o per eccitamento del Governo, provvedano affinchè presso gli Archivi Provinciali sia istituito un'insegnamento dell'Arte notarile, da farsi da qualcuno del Collegio Notarile.

Aveva la Commissione un altro incarico, quello di esaminare la proposta di aggiunta fatta dall'onorevole Miniscalchi, cioè che il Notaro provasse di avere soddisfatto all'obbligo della leva.

La Commissione non ha creduto di dovere accettare questa aggiunta.

La nostra legge militare sulla leva non dispensa ve- run cittadino, ma assoggetta tutti alla medesima. Vi

sono due categorie di iscritti; la prima e la seconda categoria; chi è della prima categoria non può certamente aspirare al Notariato, perchè sta sotto le armi, e finchè non ha adempiuto all'onere che gli incombe, non vi è possibilità per lui dell'esercizio di Notariato.

Quanto a quelli di seconda categoria, la Commissione ha riflettuto, che potendo molte volte accadere che un giovane, il quale si trova nella medesima o non sia chiamato mai al servizio attivo, o sia chiamato straordinariamente e per poco tempo, non converrebbe togliergli il diritto di esercitare la professione di Notaio ed obbligarlo ad aspettare che si compiano gli 11 anni, termine estremo del possibile servizio militare, per impedirgli di attendere alla professione che si è scelto, e di guadagnarsi il pane. Se per combinazione egli dovrà stare sotto le armi per un tempo piuttosto lungo, e maggiore di quello per cui si può concedere ad un Notaro l'assenza dal luogo di residenza, allora sarà dichiarato vacante il suo posto, e si procederà ad una nuova nomina, e il Notaio che avrà perduto il posto, quando avrà cessato dal servizio militare, chiederà di esser nominato ad un altro ufficio, ma intanto non sarà condannato a stare nell'ozio o a rivolgersi ad una professione o ad un mestiere, pel quale non si sente chiamato.

L'obbietto che aveva fatto, e dirò giustamente, il Senatore Miniscalchi muoveva dal riflesso della legge del Regno italico del 1806. Codesta legge, come la napoletana, obbligava l'aspirante al notariato a provare di avere soddisfatto alla leva; ma la legge della leva nel Regno italico e nel Regno napoletano non assoggettava tutti i cittadini al servizio militare; vi era una sola categoria, e chi non andava subito sotto le armi, era dispensato per sempre, e non correva rischio di esser più chiamato; colla nostra legge chi non abbia la fortuna di possedere tanti mezzi da mettere un cambio, è costretto a rimanere in seconda categoria, e quindi corre rischio di dovere per qualche tempo dell'anno prestare il servizio.

Per queste ragioni la Commissione non accetterebbe l'aggiunta.

Presidente. Allora metterò ai voti l'emendamento Miniscalchi, riguardante il primo comma, per non invertire l'ordine. Il Senatore Miniscalchi persiste nel suo emendamento?

Senatore **Miniscalchi**. Sì, persisto, e se mi permette, dirò alla Commissione qualche parola.

Io credo, che l'interesse privato debba cedere sempre al pubblico bene. La mancanza del Notaio in molti casi può essere cosa assai grave, e che non ammette un ritardo di tempo, per nominarne un altro. È cosa di ogni giorno, un bisogno d'ogni momento, e però trovo, che i militari specialmente di prima categoria non possono assolutamente essere Notai potendo essere richiamati ad ogni momento, ed obbligati a restare molto tempo sotto le armi, ma anche per gli altri son d'avviso che gli inconvenienti e i danni non sarebbero lievi.

Ecco i motivi che mi inducono a sostenere questa aggiunta, come quella, che a mio parere, è richiesta dal pubblico bene.

Presidente. Se nessuno dimanda la parola sulla proposta del Signor Senatore Miniscalchi, la metto ai voti.

Chi approva l'aggiunta al primo comma dell'articolo 5., quale venne proposta dal Senatore Miniscalchi, sorga.

(Non è approvata).

Ora viene la nuova proposta della Commissione.

La parola è al Senatore Sclopis.

Senatore Sclopis. Debbo ringraziare la Commissione di aver prestata attenzione alla mia proposta d'icri. Desidero altresì di fare avvertito il Senato, che forse quella grande difficoltà, che ha veduta la Commissione per istituire questo corso di studi notarili, non esisterebbe di fatto; purchè l'onorevole Signor Guardasigilli si metta d'accordo col Ministro dell'Istruzione Pubblica, e facilmente potrebbero introdurre nelle Università dei corsi semestrali. Vi è una quantità di professori straordinari; vi sono i privati docenti; vi sono molti mezzi di poter dare l'istruzione e darla più propria e più precisa quale occorrebbe.

Non potrei poi accostarmi ai mezzi termini, come dice la Commissione, perchè il dire che si imparerà facendo la pratica, mi pare quasi una petizione di principi; io non credo che la pratica basti a supplire ad insegnamento dato in modo regolare.

Dunque aspettare che questo venga dalla pratica, parmi un circolo vizioso. Peggio poi l'aspettare che si faccia cogli Archivi notarili. Ma chi s'incarica di questo insegnamento? Dove si trovano le persone che vogliono dare queste lezioni? Dove abbiamo il personale? Dove i fondi per le spese?

Mi pare pertanto che una volta riconosciuta l'importanza di questa parte d'insegnamento, il più spiccio, il più ovvio sarebbe quello di farla dare da una parte di quella popolazione d'insegnanti che è nelle università.

Io non faccio ora una speciale domanda su questa mia avvertenza; ma quello che posso dire è, che tutti coloro i quali si sono trovati negli affari giuridici, hanno dovuto riconoscere che manca in molti dei Notari, e soprattutto nei primi anni del loro esercizio, una sufficiente istruzione positiva, pratica, regolare sul modo di condurre questa parte del loro ufficio. Se però non si creda necessaria, si lascino le cose nello *statu quo*.

Presidente. Ecco il comma che la Commissione propone in sostituzione del comma 3. dell'art. 5.

« Aver compiuti i corsi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti sulla pubblica istruzione e aver sostenuto con approvazione gli esami delle istituzioni del diritto romano comparato col diritto patrio, dei codici civile, di procedura civile, di commercio, e del diritto penale e della procedura penale. »

Il Sig. Senatore Sclopis ha proposto in aggiunta...

Senatore Sclopis. Domando scusa; mi permette, signor Presidente, di parlare?

Presidente. Sicuramente.

Senatore Sclopis. Non ho fatto una formale proposta, ho fatto una avvertenza, la quale portava, che si dovessero combinare gli uffici dei due Ministeri, Grazia e Giustizia e Istruzione pubblica, per ottenere questo insegnamento.

Vedo che la Commissione non è disposta a ravvisare l'importanza particolare e speciale che io ravviso in questa parte, ciò vuol dire che io ho sbagliato; e quello che credeva che fosse frutto dell'esperienza, è stato forse solamente l'effetto di qualche causa speciale; ma credo che coll'andare del tempo, se si vorranno buoni Notari, Notari esperti, bisognerà che imparino la teoria dell'arte loro, e non la impareranno regolarmente se non nelle Università.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onor. Relatore Poggi.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione sarebbe stata dispostissima ad accettare la proposta dell'onorevole Senatore Sclopis, circa il tempo di fare o no questi studi, ma noi non possiamo rispondere categoricamente ai desiderii del medesimo. Spetta al Signor Ministro di Grazia e Giustizia il dichiarare, se egli intende di mettersi d'accordo col Ministro dell'Istruzione Pubblica per questo aumento di studi, noi ci siamo limitati a dire che le leggi non provvedevano, che non v'era cattedra per l'arte notarile. L'unico divario tra noi e l'on. Senatore Sclopis cadeva rispetto al tempo più opportuno per questi studi; ma del resto siamo ben lontani dal credere inutile questo insegnamento, anzi lo approviamo.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Signor Ministro.

Ministro di Grazia e Giustizia. Poichè l'onorevole Relatore della Commissione mi fa una girata della risposta, che bisogna dare al Senatore Sclopis, io non ho alcuna difficoltà di sottoscrivermi.

Se non ho preso subito la parola, è stato perchè non sapeva ancora quale proposta avesse voluto fare il Senatore Sclopis, poichè pareva che le sue parole tendessero a provare, che qualche cosa nella Legge dovesse introdursi. Ora, poichè il Senatore Sclopis dice di non potere, per il momento, nulla aggiungere a quest'articolo e di desiderare solo una mia dichiarazione, io non esito ad assicurarlo che da parte mia farò quanto è in me, per ottenere che il Ministro dell'Istruzione Pubblica secondi i suoi giusti desiderj.

Ciò dico non perchè io tema che con la legge attuale non si possa raggiungere l'intento cui accenna il Signor Senatore Sclopis, ma perchè desidero ardentemente di mettere i Notari nella possibilità che quest'intento sia raggiunto più agevolmente.

Spiego meglio il mio concetto, osservando, che i requisiti, di cui parla l'articolo di cui si tratta, sono per

essero ammessi all'esame; ma l'essere ammessi all'esame non significa che il candidato sia ammesso come Notaro. V'è l'art. 8 il quale stabilisce, che il candidato deve dare tutte le possibili garanzie della sua idoneità non solo teorica ma anche pratica; poichè con molto accorgimento l'articolo impone quest'obbligo precisamente come desidera l'onorevole Senatore Sclopis. L'articolo medesimo, dopo aver parlato dell'esame verbale, che è teorico, passa all'esame per iscritto e dice: « che consisterà nella compilazione di un atto tra vivi o di un atto di ultima volontà. » ecc.

Dunque, vede l'onorevole Senatore Sclopis, che la legge provvede a che il Notaro abbia, non solo l'attitudine teorica, ma abbia anche l'attitudine pratica, vale a dire sappia compiere le formalità necessarie per redigere un atto.

Io mi sono preoccupato, e mi preoccupavo di quello che disse l'onorevole Senatore Sclopis, precisamente onde mettere i Notari nella possibilità di riuscire in questo esame, perchè dico francamente, che non so se con la semplice pratica si possa raggiungere l'intento; ed a questo unico scopo, mi giova ripeterlo, farò da parte mia quanto mi sarà possibile, e mi rivolgerò al Ministro dell'Istruzione Pubblica, affinchè provvegga a stabilire qualche cattedra, giusta i ragionevoli desiderj del signor Senatore Sclopis.

Senatore Lambruschini. Pregherei il signor Presidente ad interrogare il signor Ministro di Grazia e Giustizia se consenta alla proposta della Commissione, e i Signori Senatori Brioschi e Lauzi per sapere se la trovino conforme all'opinione da loro espressa nella seduta di ieri.

Ministro di Grazia e Giustizia. In quanto a me, dichiaro al Senato che io accetto quella proposta, perchè esprime press' a poco quello che ebbi l'onore di dire ieri al Senato.

Senatore Amari prof. Credo che sia accettata dalla Commissione l'aggiunta, di cui darò lettura « che i corsi d'istruzione ecc. ecc. »

Senatore Brioschi. Non ho potuto bene comprendere quello che ha detto l'onorevole Senatore Amari, ma certamente quella dizione non mi torna grata, e avrei perciò bisogno di sentirne la lettura.

Presidente. Leggo la proposta della Commissione quale fu attualmente redatta, la quale non cambia per niente l'essenza della cosa; non vi è che una trasposizione di parole per renderla più chiara.

« Avere compiuto i corsi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti sulla pubblica istruzione ed avere sostenuto con approvazione gli esami delle istituzioni del diritto Romano comparato col diritto patrio dei Codici civile, di procedura civile, di commercio e del diritto penale, e della procedura penale. »

In questa forma il signor Senatore Brioschi l'accetta?

Senatore Brioschi. È solo un emendamento di forma il dire; « di aver sostenuto con approvazione»; io vor-

rei che si dicesse in questo modo « aver superato gli esami. »

Presidente. La Commissione ammette questa variante?

Senatore Poggi, Relatore. Era nella legge « sostenuto con approvazione: » il dire « superati gli esami » non so se nel linguaggio nostro si potrebbe ammettere.

Senatore Brioschi. Non è per la parola *sostenuto* è per quella di *approvazione*.

Senatore Lambruschini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lambruschini. Si potrebbe dire, « sostenuti vittoriosamente gli esami. »

Presidente. La Commissione ammette?

Senatore Poggi, Relatore. È la formola anche adottata nella legge dei Procuratori.

Presidente. Giacchè vi è disparità di parere fra la proposta del Senatore Brioschi e la Commissione, metterò ai voti prima...

Senatore Brioschi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Brioschi. L'osservazione mia cade sull'aggiunta « con approvazione. »

Essa produrrebbe confusione per le leggi attuali di pubblica istruzione, e non esprimerebbe il concetto della Commissione, giacchè per quelle leggi, l'aver sostenuto un esame con approvazione non ha lo stesso valore, che lo aver superato un esame. Quando un giovane ha superato gli esami *con approvazione* si intende, che ha raggiunto un certo numero di punti, e non solo quanti sono necessari per passare l'esame.

Ciò sarebbe richiedere più di quanto è disposto dalla legge di pubblica istruzione.

Senatore Poggi, Relatore. « Sostenuto con approvazione » se non sarà a pieni voti, sarà riconosciuto idoneo.

Nella legge sull'istruzione pubblica è scritto *superato gli esami*: ma la Commissione non è tanto disposta ad ammettere questa dizione.

Senatore Brioschi. Altra cosa è il dire aver superato gli esami, altra l'averli sostenuti con approvazione.

Presidente. Il Senatore Brioschi vorrebbe che si dicesse semplicemente, *superati gli esami*, ed il signor Relatore, come organo della Commissione, insisterebbe perchè si mantenesse la formola « sostenuti con approvazione. »

Metto adunque ai voti quest' emendamento del Senatore Brioschi.

Senatore Conforti Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Io non sono stato consenziente co' miei Colleghi della Commissione, in conseguenza non vorrei che nel mettere ai voti questa parte della legge sul Notariato si intendesse ch' io approvo la sua proposta. Questa votazione verte adunque semplicemente sull'emendamento proposto dal Senatore Brioschi.

Presidente. Si tratta semplicemente dell'emendamento del Senatore Brioschi, il quale vorrebbe sostituire alle parole *sostenuti con approvazione* le parole *superati gli esami*.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Chi intende appoggiarlo, sorga.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato lo metto ai voti.

Chi intende che alle parole *sostenuti con approvazione* si debbano sostituire le parole *superati gli esami* abbia la compiacenza di alzarsi.

(L'emendamento Brioschi è approvato).

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Signori Senatori,

Io ho presentato l'emendamento di cui avete udito la lettura nel fine di rendere meno difficile, e meno dispendiosa la carriera del Notariato.

Mi sono limitato agli esami sugli elementi del diritto civile e commerciale, e della procedura civile, perchè questo mi sembra bastare all'esercizio del Notariato. Il Notaio deve sapere poco e saperlo bene; non deve smarrirsi nell'oceano interminato di tutta la scienza del diritto.

Vi è una tendenza in Italia a volere gli uomini enciclopedici. Nella istruzione pubblica si oblia, parmi, quel gran principio della divisione del lavoro, e queste, secondo me, produce un immenso male.

Certamente, onorevoli Senatori, voi sapete il gran rumore che si è menato dai giornali del numero esiguo di giovani, i quali ottengono la licenza liceale. Si è detto che i giovani vogliono fare della politica, e poco attendono agli studi. Codesto in parte potrà essere vero, ma io credo che la cagione principale sia, che si richiedono dai giovani troppe cose, ch'è impossibile sapere con esattezza. Si calcola, che sopra cento giovani che si espongono all'esame, per ottenere la licenza liceale, appena quattordici o quindici sono approvati. Ebbene, o Signori, sapete voi in quali e quante materie dello scibile, debbono i giovani dar prova della loro sufficienza.

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura greca.
3. Letteratura latina.
4. Filosofia sia orale che scritta.
5. Storia sia orale che scritta.
6. Geografia sia orale che scritta.
7. Matematica scritta.
8. Matematica superiore orale.
9. Fisica.
10. Storia naturale scritta ed orale.

Il signor Settembrini, professore dell'Università di Napoli, su questo soggetto pubblicò alcune sue lettere in cui dimostrò evidentemente, che la cagione precipua del piccolissimo numero de' giovani approvati è la vastità e varietà della materia scientifica di cui debbono dar prova. Egli disse; il giovane deve saper

poco e bene; quando da lui si richiede il molto ed il vario, questo, dopo l'esame, facilmente si oblia.

Questa cosa è sì vera, che l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione ha dovuto accordare una certa larghezza, ed ammettere un compenso di punti ottenuti nell'esame delle diverse materie.

Ora, vogliamo noi sopraccaricare i Notai in maniera che nel loro capo si formi un centone senz'ordine e senza chiarezza?

L'esame però delle materie che debbono conoscere dev'essere rigoroso e severo. Essi debbono sapere poco, ma debbono saperlo perfettamente.

Essi non debbono rendere conto del dove e come hanno imparato; ma debbono per mezzo dell'esame dar prova chiara, che conoscono bene quello che si attiene alla professione di Notaio.

Signori: ove si stabilisca che i Notari debbano compiere i loro studi in una Università od in un istituto scientifico dello Stato, e quivi sostenere l'esame per ottenere l'approvazione, noi corriamo il rischio che nei Comuni manchino persone che si vogliano adattare ad una tal disciplina.

Specialmente nelle provincie meridionali del Continente, che contengono circa otto milioni di abitanti, bisogna che uno, il quale si ritrova nel fondo delle Calabrie, percorra un immenso cammino per condursi a Napoli, sede dell'unica Università dell'ex reame. Ma veniamo più da presso alla questione. Un'industria commerciale, economica, professionale per trovare concorrenti, mantenersi, e se vuolsi, prosperare, bisogna che si rifaccia e ristauri delle spese di produzione. Ora, vedete caso, un Notaio che deve esercitare la sua professione in una popolazione di cinque mila abitanti, che cosa può guadagnare? Per l'esperienza che io n'ebbi fino al 1848, dappoichè da quel tempo fui sempre altrove, un tal Notaio se arrivava a guadagnare cinque, seicento franchi, era fortunato. Ora, un tal Notaio guadagna molto meno in quelle provincie, per una ragione semplicissima. Prima della nuova legge italiana sul registro e bollo, quelle provincie erano rette da una legge benigna e democratica. Le spese di un contratto innanzi Notaio erano di poco conto, perchè il registro degli atti costava pochissimo.

Il registro di un contratto di milioni costava tre franchi: ora il registro costerebbe alcune migliaia di lire. Questo rincaro delle spese che cosa ha prodotto in quelle provincie? Ha prodotto una immensa diminuzione di contratti, specialmente innanzi Notaio. So di un Notaio della città di Napoli, il quale mentre prima rogava tre mila atti, ora appena ne roga due o trecento. Insomma si può dire che per effetto della nuova legge del registro e bollo, i Notai di quelle provincie sono stati messi a riposo.

Stando le cose in questi termini si può dire, che l'esercizio del notariato, specialmente in luoghi di poca popolazione, non compensa le spese di produzione, se uno per essere Notaro deve fare gli studii nell'Uni-

versità, dimorare in una popolosa città quattro o cinque anni, e spendere cinque o sei mila franchi, che impiegati sul debito pubblico darebbero una rendita maggiore che l'esercizio del notariato, il quale, oltre le spese sostenute, richiede l'impiego della persona, ch'è un altro capitale, il quale potrebbe impiegarsi con frutto altrimenti.

Un'obiezione veniva fatta ieri a questo mio divisa-mento dall'onorevole Lauzi.

Il felice esito dell'esame, egli diceva, può essere il risultato di una felice memoria, ma ciò non basta. Bisogna che siansi fatti studii ordinati. A me pare che questa obiezione non possa valere, perocchè l'esame sarà severo, e sarà scritto ed orale sopra tre parti essenziali della legislazione.

Un'altra obiezione si faceva dall'onorevole Senatore Amari. Egli diceva che ammettendosi il mio emendamento sarebbesi fatto uno sdrucito all'edifizio universitario ed ufficiale. Che bisognava aspettare un nuovo ordinamento degli studii, che ammettendo principii più larghi, rendesse ammissibile il mio concetto.

A me pare che questa obiezione non abbia una grande importanza. Ammettendo il mio concetto l'ordinamento degli studii non riceverebbe alcuna scossa, esso rimarrebbe qual è. Ma s'immagini pure che ammettendosi il mio emendamento si scuotesse lievemente l'ordinamento ufficiale degli studii, non sarebbe cotesto un vantaggio? La libertà degli studii farebbe un piccolo passo che appena sarebbe avvertito, e potrebbe essere avviamento a cose maggiori. Noi altri Italiani vogliamo fare le cose perfette e di getto: vi è qualche disposizione in un Codice che non risponda ai principii, la lasciamo stare, ed aspettiamo che si faccia un nuovo Codice. Imitiamo l'Inghilterra che procede a passi lenti, ma sicuri, emenda le istituzioni, ma non le riffa di getto.

Presidente. Ecco l'emendamento che ha proposto l'onorevole Conforti:

« Aver superati gli esami con approvazione scritto ed orale sul Codice civile o commerciale, e sulla procedura civile innanzi ad una Commissione nominata dal Governo.

Farò ora una semplice osservazione, perchè io non debbo entrare nella discussione.

A me pare che questa discussione la si allarghi immensamente, e che da una discussione puramente sugli studii dei Notari, si entri nella grandissima questione della libertà assoluta degli studii universitarii. Mi pare che il Governo, o almeno il Ministro, sia per tracciare un lavoro da presentarsi al Parlamento sulla istruzione universitaria: allora questa discussione verrebbe molto a proposito, ma non dovrebbe farsi come una questione incidentale ora sulla legge dei Notari.

Faccio semplicemente questa avvertenza per non allargare eccessivamente la discussione, la quale richiederebbe chi sa quanto tempo.

Ciò posto, domando prima di tutto se l'emendamento del sig. Senatore Conforti è appoggiato.

Senatore Conforti. L'onorevole Senatore Musio ha domandato la parola: dopo, la domando ancor io.

Senatore Musio. Cedo la parola al sig. Senatore Conforti.

Senatore Amari. Ci sono altri che hanno domandato la parola.

Presidente. Una volta che l'emendamento sia appoggiato, darò la parola a quelli che sono notati.

Senatore Giovanola. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giovanola. Prego l'onorevole Senatore Conforti di ritirare la sua proposta, perchè, nel mio particolare, sono perfettamente del suo avviso in tutte le cose che disse così splendidamente circa la minore opportunità dell'insegnamento ufficiale; ma non posso votare la sua proposta in questo disegno di legge, in quanto che ho l'intima convinzione che, nello stato attuale dei nostri studii, se si richiedesse soltanto dagli aspiranti al Notariato un esperimento di esami sopra le materie del Codice civile, tutta la loro istruzione legale si ridurrebbe a studiare a memoria un breve estratto degli articoli del Codice, ed avremmo Notai ignoranti del diritto, e invece d'innalzare il Notariato, come si è sempre fin qui dimostrata l'intenzione durante questa discussione, si verrebbe ad abbassarlo.

È possibile che altri onorevoli Colleghi siano del mio avviso, e per non pregiudicare la grande questione del libero insegnamento con un voto contrario del Senato, credo di fare cosa utile pregando l'onorevole Senatore Conforti a non volere insistere nel suo emendamento.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Senatore Musio. Io vorrei dire poche parole soltanto sull'incidente sollevato dall'onorevolissimo signor Presidente.

Presidente. Se Ella intende parlare sull'incidente ha la parola.

Senatore Musio. L'onorevolissimo signor Presidente ha detto, che l'emendamento dell'onorevole Conforti ha una portata così vasta, che non converrebbe portarlo in discussione in questo momento. Io mi permetto di osservare che i motivi, ai quali si appoggia l'emendamento sono dedotti da argomenti di grande portata bensì, ma ristretti all'oggetto preciso dell'emendamento, e ristretti a ciò solo che riguarda il Notariato; per cui mi pare che l'emendamento è in materia, e che non eccede i limiti consueti e logici dell'andamento della discussione.

Senatore Conforti. Domando la parola per rispondere soltanto all'invito fattomi di ritirare la mia proposta.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Io non posso ritirare il mio emen-

damento: prima, perchè non ho voluto cedere alle istanze che mi furono fatte dagli onorevoli membri della Commissione, per cui non starebbe bene che cedessi ora all'invito dell'onorevole Senatore Giovanola; in secondo luogo perchè credo che il mio emendamento debba essere giovevole. Non sarà appoggiato o sarà rigettato, non importa. Io non posso ritirarlo.

Presidente. Rileggo dunque l'emendamento Conforti per chiedere se è appoggiato.

» Aver superati gli esami scritto ed orale sul Codice civile e commerciale e sulla procedura civile innanzi ad una Commissione nominata dal Governo. »

Chi appoggia l'emendamento Conforti, si alzi.

(Appoggiato).

Essendo appoggiato, darò la parola al Senatore Brioschi iscritto per il primo.

Senatore Brioschi. Io non credo che il Senato voglia entrare nella grave questione promossa dal Senatore Conforti, sopra gli esami di licenza liceale e sull'ordinamento di quei studi.

Devo però correggere, se mi è permessa la parola, un errore di cifra pronunciato dal Senatore Conforti rispetto al numero degli allievi che farono promossi in quegli esami. Per giudicare convenientemente il rapporto del 12 per cento annunciato dall'onorevole Conforti è bene premettere che gli esami, ai quali esso si riferisce, si danno in due sezioni, e che quel numero fu il risultato della prima di esse. Poi avrei desiderato che il Senatore Conforti avesse distinto i candidati in due categorie, comprendendo nella prima quelli che provengono dalle scuole dello Stato, nell'altra gli allievi di scuole private. Fatta questa distinzione, egli avrebbe trovato, che mentre in quella sezione il numero dei promossi superò il 20 per cento nel primo caso, non raggiunse che il cinque nel secondo, ciò che non fa certo l'elogio di quell'insegnamento privato da lui sì calorosamente sostenuto.

Devo anche fare un'altra osservazione di fatto alle cose dette dal Senatore Conforti. Egli ha detto, che tutti i giovani del Napoletano dovrebbero portarsi nell'Università di Napoli per fare gli studi proposti dalla Commissione, e subirvi gli esami per essere ammessi alla pratica del Notariato.

Ora, forse l'onorevole Senatore Conforti non conosce, che in tre altre provincie del ex-Regno di Napoli esistono scuole universitarie, le quali sono, o potrebbero facilmente divenire scuole preparatorie per i Notai. Queste scuole sono istituite in Bari, in Aquila, in Catanzaro. Non ha che a vedere l'annuario dell'Istruzione Pubblica del 1868, per accertarsi che queste scuole sono istituite e possono servire appunto a questa istruzione.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Pareva che la discussione fatta ieri dovesse portare ad un sistema di conciliazione tra le diverse opinioni; ed è perciò che io ebbi l'onore

di proporre, che il N. 3 dell'art. 5 fosse rimandato alla Commissione.

L'onorevole Commissione ci ha presentata quest'oggi la sua proposta, cambiando il sistema da lei prima adottato; ma disgraziatamente la proposta nuova della Commissione è riuscita anch'essa il pomo della discordia, e veggio che questa discordia regna anche tra i membri della stessa Commissione. Infatti, l'onorevole Senatore Conforti, che ne fa parte, ha dichiarato di non associarsi alla proposta nuova dei suoi onorandi colleghi, ed ha formulata una sua proposta nuova e totalmente diversa.

Ieri l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia aveva proposto per i Notai il sistema di studii, che sono stati ritenuti necessari dal Senato per i Procuratori coll'aggiunta però del Diritto Amministrativo. Questa aggiunta è stata scartata dall'onorevole Commissione.

L'onorevole Senatore Sclopis aveva fatta anch'esso ieri una savissima ed utilissima proposta, alla quale io con tutto l'animo dichiaro di associarmi, ma questa pure è rimasta un puro desiderio.

In questo stato di cose bisogna assolutamente adottare un sistema che rialzi in realtà e davvero la professione del Notariato, bisogna assolutamente finirla con questi Notari, i quali non fanno altro che prestare il nome agli Avvocati pubblicando rogiti, che essi non hanno stesi, e forse neppur letti prima assumendone però essi soli tutta la responsabilità. Bisogna assolutamente che il Notaro sia persona istruita nella scienza del dritto civile, e del dritto commerciale, scienza la quale si lega coi principii immortali della romana giurisprudenza; e perciò credo che sia meglio tornare al sistema della laurea.

Io quindi, in via di emendamento, riproduco il numero 3 dell'articolo 3 del progetto ministeriale, concepito nei seguenti termini: « Avere conseguito la laurea in giurisprudenza in alcune delle Università del Regno ». Ora, il corso universitario si compie in cinque anni, ed io spero che il signor Ministro di Pubblica Istruzione, il quale appunto deve presentare un nuovo progetto per l'istruzione universitaria, abbrevierà questo corso, riducendolo a soli 4 anni; ad ogni modo io credo assolutamente che la laurea sia una condizione necessaria all'esercizio del Notariato. Nè oggi io sono in disaccordo coll'opinione emessa ieri. Sostenni anche ieri la necessità della laurea per tutti indistintamente i Notari, e solamente mi riservai di emettere il mio voto sulla proposta che sarebbe fatta dal Senatore Brioschi, che accennava di voler sostituire alla laurea un determinato corso di studi legali.

Le cose sono oggi ridotte a tal punto da dovere insistere nella mia prima proposta, ed è perciò che in via di emendamento propongo che sia posto ai voti il numero 3 dell'articolo 3° del progetto ministeriale concepito nei seguenti termini:

» Aver conseguito la laurea in giurisprudenza in alcune delle Università del Regno.

Senatore **Miraglia** domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Senatore **Amari**.

Senatore **Amari, Prof.** Io dirò al mio solito, pochissime parole.

Io non risponderò alla brillante requisitoria del Senatore **Conforti** contro gli studi liceali e le licenze liceali.

In parte ha risposto il Senatore **Brioschi**, e si potrebbe qui dire, che tutto quel corredo di studi che si richiede, quel greco, quelle matematiche, quella fisica non sono altro che le cognizioni elementari necessaria ad ogni gentiluomo, epperò non sarebbe male, che in Italia tutti quelli, che si destinano alle professioni liberali, ed agli impieghi facessero quel corso. Se gli esami hanno dato cattiva prova, è questa una ragione per incalzare ognora più, la vigilanza.

Il Senatore **Conforti** poi mi ha dipinto come un **Levita**, che voglia difendere a qualunque costo questa arca santa.

Io veramente non credo di avere dimostrata mai tutta questa tenerezza per l'ordinamento attuale della Istruzione Pubblica. Ma giustizia vuole che questo ordinamento non sia male rappresentato.

Se il Senatore **Conforti** si fosse ricordato di quella legge, che porta il nome dell'onorevole nostro **Presidente**, avrebbe trovato, che lungi dal richiedere la presenza di tutti i giovani nelle Università, essa ha un capitolo intitolato *Dell'insegnamento privato*, e che secondo alcune norme semplicissime, chi segue l'insegnamento privato, senza esser obbligato di recarsi alla Università, può ottenere la laurea, può ottenere gli altri gradi accademici.

Io sono d'avviso che non si debba considerare come tanto difficile, il fare questi studi nel modo stabilito dal solo codice, che abbiamo attualmente sulla Pubblica Istruzione, vale a dire la legge del novembre 1859, la legge di Napoli del 1861, e della Sicilia del 1860, le quali tutte ammettono l'insegnamento privato. I giovani, di cui parlava il Senatore **Conforti**, senza andare alle Università, possono conseguire agevolmente la licenza, richiesta dall'attuale progetto di legge.

Non dirò altro perchè è una materia assai larga. Ritornando per un momento al subbietto degli studi liceali, ricorderò, che non è ancora un anno, è stato esso ampiamente trattato in quest'aula stessa a proposito dell'insegnamento secondario.

Presidente. La parola spetta al Senatore **Caccia**.

Senatore **Caccia.** Ieri l'emendamento del Senatore **Conforti** alla presenza del testo della Commissione, che voleva la laurea, direi, della maggior parte dei Notari, e ne dispensava ben pochi, ieri questo emendamento poteva chiamarsi ardito; ma poichè autorevoli voci si sono levate in questo recinto, e la stessa Commissione proponente è declinata dal rigore della sua proposta, e colla modificazione stamane presentata ha fatto scomparire qualunque imposizione di laurea,

parmi che la strada a quest'emendamento oggimai sia più agiata. E non ci vuol altro, o signori, per ispingersi vie più nella via della libertà, che questo emendamento ci segna, che accettarlo come un progresso.

Io lo dimostro:

Cardine di tutte le carrierè pubbliche per me è questo: facilitarne l'accesso alla maggior parte dei cittadini, renderne difficile l'ammissione, mercè rigorosi esami che sul principio della carriera vengano imposti. Questi sono i due principii fondamentali, e credo che nessun uomo farà obbiezione alla verità di essi.

Or bene, o Signori, sviluppiamo il primo di questi principii; rendere facile ed accessibile la carriera, alla maggior parte dei cittadini.

Ma, come rendete facile e accessibile, o Signori, questa carriera (e parlo precisamente di quella del Notaro, che come vi diceva il Senatore **Conforti**, ha la sua residenza in remoti Comuni, in Comuni in cui gli affari e le transazioni civili sono ben pochi;) come la rendete facile questa carriera?

Avete inteso da lui eloquentemente quanto sono le spese, che occorrono perchè un giovane possa imparare le discipline, che si esigono in una Università. Aggiungete a questo, o Signori, la difficoltà delle comunicazioni, aggiungete il progresso che faranno fra poco le leggi sulle Università, le quali si ridurranno a due o tre; e poi potrete credere sia menocchè dispendioso, in questa Italia, forma di stivale, che i giovani studenti dovrebbero trarre da lontanissimi paesi ad una Università per 4 anni, per imparare, che cosa o Signori? Una professione, che voi, nello enunciare le incompatibilità avete detto che il Notaro non può essere Procuratore, e che sta quindi al disotto di lui: anche l'autorevole mio amico ve lo ha detto quando egli, con chiare idee, vi ha esposto quali sarebbero gli studii, a cui nei prolegomeni di questa carriera dovrebbero sobbarcarsi.

Dunque, o Signori, a questo grande principio di rendere la carriera accessibile al maggior numero dei cittadini, voi fate onta, quando volete che qualunque-siasi studio non si debba altrimenti attingere che nelle Università.

Ma, o Signori, l'onorev. mio amico Senatore **Conforti**, forse preoccupato dalle imponenti parole del Senatore **Amari**, credeva, che si dovesse toccare all'Arca Santa della Pubblica Istruzione, e cominciare a fomentare ad una ad una le libertà; ma io lo prego di correggersi; questa è libertà vecchia, o Signori, è libertà che rimonta al principio del secolo in questa Toscana, imperocchè sappiate che sin dal 1815 nello Statuto del Notariato Toscano voi trovate imposta la libertà dello studio.

Permettete, o Signori, che io ricordi a me stesso le parole dell'Editto dell'11 febbraio 1815. « *G' Di aver studiate le istituzioni civili per due anni scolastici nelle Università di Pisa, o di Siena, od anche in altro luogo presso un Lettore di Legge addetto a pubblica scuola.* »

Ebbene, o Signori, chi di voi verrà a dirmi che in Toscana dopo 53 anni il Notariato ha fatta cattiva prova, e che la libertà, in un paese così colto e civile, ha dati cattivi effetti?

Ed allora, o Signori, io non vi dico, « cominciate ad inaugurare la libertà » ma sibbene « conservate la libertà che trovate acclimatata, e vi ha dati tanti lodevoli successi ».

Cosa fareste dunque oggi, o Signori?

Voi fareste un regresso che non dovete volere, e che sarebbe di troppo inciampo all'accessibilità di questa carriera, che anzi devesi render facile con quelle sole cautele necessarie alla tutela dell'interesse pubblico e della pubblica amministrazione per tutti coloro, che nella carriera vogliono fare il loro ingresso.

Credo che l'emendamento Conforti è opportuno; noi dobbiamo estendere questa libertà a tutta Italia, e così questa istituzione, che qui non ha fallito, potrà in tutta Italia acclimatarsi; e voi vedrete, o Signori, che i giovani, i quali potranno procurarsi a buon patto la scienza, andranno passando per tutte le condizioni che s'impongono dalla legge, la pratica, e altro; e voi vedrete al notariato aspirare moltissimi giovani, e non sarà più una professione relegata fra le pastoie delle Università, o impossibile ad un giovane che non ha mezzi per istudiare.

Conchiudo quindi pregando il Senato, con piena coscienza, di non restringere questa libertà di studiare, ma anzi a volerla conservata e allargata.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. Sorgo per parlare nel senso dell'onorevole Senatore Conforti; sorgo per esprimere la mia opinione, non per difendere la sua; la sua così bene da lui patrocinata, non ha bisogno del mio povero patrocinio.

Primo argomento di cui si è preoccupato l'onorevole Senatore Conforti, è di evitare una troppo estesa ed inutile sfera degli studi imposti.

Voi mi siete maestri, voi sapete che quando la vastità degli studi è imposta per legge, spazia poi per conseguenza inevitabile nel vago e finisce nell'incompiuto. Il Senatore Conforti ha ridotto a termini più logici, più razionali, gli studi che precisamente sono necessari. Quelli che non sono necessari, non possono essere imposti per legge; essi non possono appartenere che alla libera scienza, ad una libera elezione di studi; nè si può per legge imporre ai Notai di consumare inutilmente una parte della propria vita in istudi che non sono precisamente necessari, ma del tutto superflui.

Io, o Signori, sono figlio dell'insegnamento ufficiale e di questo io parlo colla reverenza, e colla gratitudine di un figlio. Io penso a tutt'altro che a diminuirne il pregio, o defraudarlo degli onori che gli sono dovuti. Per me non è, e non può essere questione di ciò, giacchè ciò è per me un'innegabile verità. La qui-

stione vera è, se la scienza si possa acquistare solamente cogli studi ufficiali, o se possa acquistarsi anche cogli studi privati; e riducendola in termini più precisi, la quistione è, se uno possa acquistare la scienza necessaria ad un Notaro senza fare il corso degli studi ufficiali. Intorno a questa l'onorevole Conforti sostiene l'affermativa; ed io sono di conforme opinione.

Voi, o Signori, mi siete maestri e sapete meglio di me che il giorno in cui usciamo dagli studi ufficiali non abbiamo fatto altro che dare un indirizzo alla nostra mente, che siamo ancora nell'esordio della nostra istruzione, che per compierla, se l'uomo può dire giammai di essersi compiutamente istruito, bisogna continuare gli studi e, dirò meglio, rifarli, e che se giunge al sapere è più per opera de'suoi studi privati che degli ufficiali.

Io trovo in me, e ciascuno trova in se stesso la più bella e convincente prova di quanto io affermo. I grandi antichi, che furono i nostri primi maestri, e grandi luminari del sapere, non furono certamente l'opera degli studi ufficiali. E quindi la tesi che uno può acquistare il sapere necessario al Notaro, senza fare il corso degli studi ufficiali, è *probatum probata*, e non ha bisogno di altra dimostrazione.

Se noi giriamo lo sguardo sopra di noi e intorno a noi, vediamo a colpo d'occhio che i paesi, nei quali la scienza è più vasta e più profonda, non sono quelli nei quali gli studi ufficiali sono solamente in onore, ma quelli in cui sono liberi, ed in pari onore gli studi privati. Io penso che a questa bella combinazione deve la Germania l'onore di essere, specialmente per gli studi giuridici e filosofici, capofila delle Nazioni dotte e sede primaria della scienza.

Ma l'onorevole Amari grida: *alto là, non toccate all'arca santa dell'insegnamento ufficiale*, e soggiunge che nella legge che porta il nome dell'onorevolissimo nostro signor Presidente è reso libero l'insegnamento privato.

Ma si calmi l'onorevole Amari, che noi non siamo i temerari che vogliamo toccare ed attentare con mano sacrilega alla santità dell'Arca, e noi, domandando pei Notari la libertà degli studi privati, lasciamo l'Arca intatta, com'è intangibile, e non diventiamo rei di tanto sacrilegio.

Egli dice inoltre, che la legge Casati dà la libertà degli studi privati; ma allora: 1° se questa libertà è già scritta nella legge della pubblica istruzione, perchè gridate a noi di non toccare l'Arca Santa? Allora invece di esser noi, non siete voi che toccate all'Arca Santa, negando la libertà degli studi privati già consagrada dalla medesima?

2° Se questa libertà consagrada nella legge Casati è dritto competente a tutti, perchè voi volete negarlo ai Notari?

L'onorevole Conforti per provare quanto sia dannosa una troppo vasta mole di studi imposta per legge, ha argomentato dall'esito infelice degli esami liceali,

pei quali è imposta la licenza dello scibile, ed ha affermato che solo 13 alunni ebbero la fortuna di riportare l'approvazione.

A questa cifra l'onorevole Brioschi ne ha contrapposto un'altra, ed è che cinque soli furono gli alunni approvati provenienti dalle scuole private. Ma affinché il suo argomento acquistasse un valore, bisognava indicare il numero totale di una e di altra specie di alunni, giacchè se gli alunni privati stessero agli alunni ufficiali nella proporzione di uno a cinque, sei, sette o più, il numero degli alunni privati che hanno riportato l'approvazione, sebbene apparentemente minore, potrebbe essere in realtà il quintuplo, e molto maggiore del numero degli alunni ufficiali approvati. Ora, per molto frequentate che possano essere le scuole private, gli alunni non sogliono formare nemmeno il quinto degli alunni ufficiali: e quindi parmi che l'argomento dell'onorevole Brioschi sia piuttosto contrario, che favorevole a lui.

Io quindi per le discorse ragioni voto in favore dell'emendamento Conforti.

Senatore Poggi. Debbo dire le ragioni per le quali la Commissione non può accettare l'emendamento Conforti. Questo emendamento ha due parti.

In una restringe a ben poche materie l'insegnamento notarile, nell'altra proclamerebbe un principio, che ancora non esiste nel nostro sistema d'istruzione pubblica.

Quanto al restringimento dell'istruzione notarile, io mi limiterò a dire, che la discussione fatta ieri in Senato mirava ad uno scopo tutto opposto a quello che oggi sosterrrebbe l'onorevole Conforti.

La modificazione apposta dalla Commissione per alcuni Notai di Comuni rurali, riguardo al corso degli studi, gli obbligava a qualche cosa di più di quello che non porta l'emendamento Conforti, giacchè si voleva lo studio del diritto e della procedura penale, che è respinto dal Senatore Conforti; pur nonostante da tutti i banchi del Senato si alzarono voci, le quali dichiararono che questo emendamento non era accettabile, che questa istruzione era poca cosa, tutti sentendo il bisogno di rialzare la professione notarile.

Quindi non era presumibile che la Commissione, la quale aveva il mandato dal Senato di fare qualche cosa, che non fosse il dottorato per tutti, ma che neppure fosse un semplice corso di studi elementari ristretto a poche materie, accettasse questo emendamento.

L'altra parte che riguarda l'insegnamento che si potrebbe fare in casa propria, e in scuole tutte private, non può neppure accettarsi dalla Commissione per più ragioni.

Innanzi tutto, io non mi pronunzierò ora sulla questione dell'insegnamento ufficiale: temo che ancora non sia venuto il tempo dell'abolizione assoluta di questo insegnamento, imperocchè non v'è ancora un'uniformità nè di studi, nè di costumi, nè di legislazione,

nè di tradizioni in tutte le parti del Regno, da rendere inutile l'opera del Governo, la quale in questo intervallo deve mirare ad introdurre sistemi, che procedano in via di transazione, e stabiliscano in materia d'istruzione una certa armonia e concordia tra le diverse provincie. Vi sarà forse da semplificare l'insegnamento ufficiale, e ridurlo a più ristretti termini, ma per abolirlo, dubito sia troppo presto.

Poi avvertirò; si tratta di rialzare le condizioni del notariato. Si deve cominciare dal dispensare gli aspiranti a questa professione dall'insegnamento ufficiale, oppure si può temere, che adottandolo per i Notari, gli inconvenienti che tutti deploriamo dell'abbassamento dell'ufficio notarile per difetto d'istruzione, si manterrebbero tali e quali?

Ed a questo proposito risponderò a quello, che diceva poc'anzi l'onorevole Senatore Caccia in appoggio dell'opinione esternata dal Senatore Conforti. Egli allegava la legge toscana del 1815, e diceva che c'era la libertà degli studi dei Notari; che questo sistema aveva fatto buona prova e quindi non v'era bisogno di andare a cercarlo con emendamenti nuovi, avendo esempi splendidi dei buoni frutti della libertà per gli studi notarili.

Ieri dissi qualche parola su tale argomento e forse non sarò riuscito a farmi ben capire. Lamentava le tristi condizioni dei Notari in alcune provincie, ridotti al punto di non essere che tanti, mi si permetta la parola, servitori o dei Procuratori o degli Avvocati. Essi non hanno clienti particolari, ma la gran parte va al servizio di chi li chiama. E che fanno? Non stendono gli atti, come diceva l'onorevole Senatore Chiesi, ed appena hanno tempo di leggerli nell'atto di riceverli; e tutto il loro ufficio si riduce a riporre le formole notarili, al principio ed alla fine dei pubblici istrumenti; ma non si addentrano mai nell'esame della convenzione, nè si occupano di vedere se corrispondano alle leggi, se rappresentino chiaramente la volontà espressa dalle parti; questa non è opera loro, perchè a tanto non arrivano i loro studi; la rilasciano agli Avvocati ed ai Procuratori, da cui interamente dipendono.

Questa cosa è veramente dolorosa, per non dire umiliante per sì nobile professione; quindi dobbiamo rialzarla, e perciò bisogna renderla indipendente, bisogna mettere il Notaro in altre condizioni, e metterlo in grado di far da sè e non dipendere nè da Avvocati, nè da Procuratori. A questo scopo, a parer mio, non ci si arrivava se non col dottorato, ma se non si può ottenere che facciano gli studi completi, non allontaniamoci dall'emendamento che è proposto dalla Commissione e accettato dal Signor Ministro.

Ora, non è punto vero in pratica quello che supponeva l'onorevole Caccia. In Toscana nel 1815 fu emanata la legge che permetteva agli aspiranti al notariato di fare i pochi studi giuridici per due anni e in qualunque luogo; ma vi era anche un'altra legge

sui Procuratori, che rendeva conciliabile la professione di Procuratore con quella di Notaro.

Ora, che cosa accadde dal 1815 al 1838? accadde che la maggior parte dei Procuratori, prendevano i protocolli notarili, e facevano la professione di Procuratore e di Notaro, e questi erano e sono stati i migliori Notari, da quanto abbiamo memoria, in Toscana, e siamo dolenti di dover dire che dal momento in cui la legge del 38 tornò a proibire la cumulazione delle due professioni, e che i Procuratori-Notari andarono adagio adagio spegnendosi per ragione d'età, fino al punto che ora ne sono rimasti appena due, la mancanza di abili Notari si è fatta sentire. I nuovi sopravvenuti, in virtù della infelice legge citata dal Senatore Caccia, comunque buoni ed onesti, sono ridotti alla parte di semplici ricevitori degli atti minutati dagli Avvocati e dai Procuratori, inabili del tutto a formarsi una clientela in proprio.

Quanto agli avvertimenti ed alle osservazioni dell'onorevole Conforti sulla gran congerie di studi, che in oggi sono impartiti nelle Università non solo, ma anche nei ginnasii e nei licei specialmente, io sono pienamente d'accordo con lui.

Egli si ricorderà (se allora faceva parte del Senato) che in occasione della discussione sulla legge per l'istruzione secondaria, combattei virilmente perchè fossero ristretti gli studii dell'ultimo anno per la licenza liceale ed anche le materie degli esami. Io rimasi in minoranza, fui sconfitto.

Le prove però successive sono venute a dare ragione a me come all'onorevole Conforti, ed aspetto di veder pubblicati i risultamenti degli ultimi esami di licenza liceale, per intrattenere il Senato su questo gravissimo argomento. Onde egli stia pur sicuro l'onorevole Conforti, avrà sempre in me un fedele e coraggioso alleato per combattere le intemperanze, e per ottenere che si apportino su tale materia importanti modificazioni.

Presidente. Ha la parola il signor Guardasigilli.

Ministro di Grazia e Giustizia. Probabilmente il Senato vorrà conoscere la mia opinione sugli emendamenti che furono proposti. Per verità io crederei inutile una mia dichiarazione in proposito, poichè una volta che ho accettato la proposta della Commissione la quale nel fondo non è, che quella che ieri ebbi l'onore di sottoporre al Senato, io mi potrei forse credere dispensato di dover esprimere il mio parere. Dichiaro però formalmente che rifiuto affatto la disposizione, che si trova nel progetto ministeriale, la quale viene ora ad essere riproposta dall'onorevole Senatore Chiesi, e la ragione la esposi abbastanza chiaramente, sebbene in brevissimi termini, nella tornata di ieri.

Non posso neanche accettare la proposta dell'onorevole Conforti. Non mi avventuro a combatterne le ragioni. Circoscritto nell'umile sfera dei Notai, io mi credo incompetente di entrare in una questione, per

la quale occorrerebbe la presenza del mio collega della Pubblica Istruzione.

La discussione su quest'argomento si è allargata in guisa, che io non potrei punto seguire gli onorevoli precopinanti. Si è trattato dell'insegnamento libero e dell'insegnamento ufficiale. È inutile, a senso mio, entrare in questa questione.

Teniamo conto della posizione delle cose come noi la troviamo. Abbiamo delle altre professioni per cui si domanda presso a poco quel medesimo che ora intendiamo d'introdurre nella legge per l'esercizio del Notariato. Se stiamo affatto nei limiti nei quali assolutamente bisogna rimanere, io credo che la proposta della Commissione sia tale da potere raccogliere la maggior parte dei voti del Senato. Quello che poi dovrà farsi, quando non vi sarà più insegnamento ufficiale, quando una legge sull'istruzione pubblica cambierà il sistema attuale, lo vedremo allora.

Prego quindi il Senato di accogliere e di adottare questa proposta della Commissione, perchè parmi che una discussione più lunga serva a disgiungerci anzichè ad unirci, come lo dimostra già l'emendamento riproposto dal Senatore Chiesi, il quale pare averlo abbandonato, avvicinandosi in certo modo al partito adottato dalla maggioranza della Commissione.

Presidente. La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore Miraglia. Ho domandato la parola per un semplice schiarimento. Il Senatore Conforti vorrebbe istituire una Commissione Governativa al comma 3. dell'articolo quinto.

Ora nel 7. articolo del progetto ministeriale si è appunto stabilita una Commissione per l'esame dei candidati nella materia del diritto civile e commerciale. Desidero perciò dalla cortesia del Senatore Conforti, che voglia chiarirmi un dubbio; pare che stabilisca una doppia riforma per la gioventù.

Si domandano gli esami universitari ad una Commissione nominata dal Governo, e poscia un'altra Commissione viene stabilita dall'art. 7, mi pare che nel suo concetto una dovrebbe essere la Commissione che dovesse giudicare l'idoneità degli aspiranti.

Voci. La chiusura, la chiusura.

Presidente. Pregherei i signori Senatori a non allontanarsi dall'aula.

Senatore Giovanola. Fu chiesta la chiusura.

Presidente. Domando se la chiusura è appoggiata.

Senatore Conforti. Domando la parola per una osservazione quasi personale.

Presidente. Se è per una semplice osservazione, essendo appoggiata la chiusura, prima di metterla ai voti, le concedo di parlare.

Senatore Conforti. L'on. Senatore Poggi nel suo discorso vorrebbe far credere che col mio emendamento, sarebbero umiliati i Notai.

Rispondo, che se per avventura essi sapessero bene quello, che io domando che sappiano, cioè il Codice civile, commerciale e procedura civile, sarebbero i

migliori Notai del mondo. Di più, dico, quando mai in Napoli vi sono stati questi pratici che hanno studiato nell'Università di Napoli? Io vi posso dire che nella capitale, specialmente dell'Italia meridionale, vi sono Notai che non la cedono agli avvocati. Quindi noi ora aboliamo quella libertà di che hanno goduto quelle provincie per tanto tempo. L'onorevole Miraglia, mi domanda se per avventura io voglia due esami od un solo.

Nell'art. 8 si parla dell'esame pratico, non dell'esame teoretico, per me stanno bene tutti e due. Col mio emendamento, mentre richieggo l'esame scritto e l'esame teorico, richieggo ancora l'esame pratico.

Presidente. La chiusura essendo appoggiata, la metto ai voti, chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Rileggo l'emendamento del Senatore Conforti.

(Vedi sopra).

Chi approva quest'emendamento, sorga.

(Non è approvato).

Ora vi sarebbe l'emendamento dell'on. Senatore Chiesi, il quale non fa che riprodurre il numero 3. dell'art. 3. del progetto ministeriale che dice: « Aver conseguita la laurea in giurisprudenza in alcuna delle Università del Regno ». Domando se quest'emendamento è appoggiato.

Senatore Poggi Relatore. Domando la parola.

Presidente. Mi permetta, prima di darle la parola, domanderò se questo emendamento è appoggiato.

Chi appoggia l'emendamento proposto dal Senatore Chiesi, sorga.

(È appoggiato).

La parola è all'onorevole Relatore della Commissione.

Senatore Poggi Relatore. Io credeva che l'onorevole signor Presidente volesse prima di tutto mettere ai voti la proposta fatta dal Senatore Chiesi. E siccome questa si appoggia al testo primitivo della Commissione non ancora respinto dal Senato, così ci pareva che dovesse prima votarsi il nuovo nostro emendamento che dovrebbe stare in luogo del resto della legge fin qui discussa.

Presidente. Mi permetta; siccome è stata presa per testo della discussione la proposta della Commissione non è più un emendamento questo che si fa al progetto ministeriale; ma è il progetto per se stesso che è divenuto un emendamento.

Il Ministero ha accolto il progetto della Commissione, colla riserva di proporre quegli emendamenti che avesse creduto opportuni.

Senatore Poggi Relatore. Scusi, è il testo della Commissione che dice: *aver conseguita la laurea in giurisprudenza in alcune delle Università del Regno* e che viene sostituito da un emendamento che propone la Commissione stessa d'accordo col Ministero.

Senatore Chiesi. Io proposi come emendamento all'ultima proposta fatta dalla Commissione il testo pre-

ciso del progetto Ministeriale, cioè che sia mantenuto e posto ai voti il numero 3 dell'articolo 3° del progetto Ministeriale. L'ultima proposta della Commissione, sostituita da lei medesima al numero 3 dell'articolo 5 del suo progetto, è ora il vero soggetto della discussione. A questa proposta io propongo un emendamento, che è la riproduzione del num. 3 dell'art. 3 del progetto ministeriale. È chiaro che quest'emendamento deve essere posto ai voti prima della proposta della Commissione.

Presidente. Quindi la Commissione fa un emendamento a se stessa, esclude il primo testo per sostituirci un secondo.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io volevo solamente osservare che l'onorevole Senatore Chiesi ha ragione, nel senso cioè che bisognerebbe mettere ai voti prima la sua proposta.

A mio credere è il progetto della Commissione sul quale si discute, sicchè rispetto ad esso la proposta Ministeriale, ripresentata dal Senatore Chiesi, veste la forma di un emendamento, e come tale merita la preferenza. Certamente se non avesse detto per avventura io ripropongo il progetto del Ministero, ed avesse invece scritta su di un pezzo di carta la sua proposta, non gli si sarebbe negata la facoltà di farla votare prima della proposta della Commissione.

Quindi io pregherei il Presidente di mettere ai voti prima la proposta del Senatore Chiesi ed in ultimo poi la proposta della Commissione.

Voci. Ai voti.

Senatore Lambruschini. Domando la parola.

Presidente. Vuole parlare sull'ordine della votazione?

Senatore Lambruschini. Volevo parlare sulla posizione della quistione. Osservo brevemente che essendo appunto la discussione stabilita sul testo messo fuori stamane dalla Commissione, se questa proposta della Commissione fosse rigettata, ritornerebbe il testo della legge.

Ora, chi vuole che si ritorni al testo della legge deve rigettare la proposta della Commissione, dunque si deve votare sulla proposta della Commissione.

Presidente. Se fosse rigettata la proposta della Commissione, essa potrebbe formularne un'altra.

Essendo l'emendamento del Senatore Chiesi stato appoggiato, lo metto ai voti.

Chi approva l'emendamento del Senatore Chiesi, sorga.

(Non è approvato).

Viene ora l'emendamento della Commissione, cioè il testo surrogato al primitivo della Commissione stessa. Lo rileggo.

(Vedi sopra).

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato).

Presidente. Il comma quarto essendo già stato votato ieri, viene in discussione il 5.

Senatore **Poggi, Relatore.** Dopo la soppressione ossia il rigetto del comma 3. riguardo alla laurea, bisogna fare qui una sostituzione; occorrerebbe cioè dire: « Aver fatta la pratica per due anni continui dopo l'iscrizione, e dopo l'esame come sopra superato, presso un Notaro residente nel distretto del collegio. »

E poi, « Per i funzionari ecc. ecc.

Presidente. Dunque non vi sarebbe che escludere le due parole *dopo la laurea*.

Senatore **Poggi Relatore.** Ma c'è n'è un'altra da aggiungere.

Presidente. *L'iscrizione.*

Senatore **Poggi Relatore.** Precisamente.

Presidente. Il signor ministro accetta questa dizione?

Ministro di Grazia e Giustizia. Io accolgo naturalmente questa dizione, perchè è la conseguenza della proposta già votata dal Senato. E poichè ho la parola, pregherei la Commissione di dirmi, se non incontra difficoltà di togliere al secondo comma una parola che mi pare sia superflua, cioè la parola *soltanto*.

Nel detto comma si fa una eccezione, e si dice: « Per i funzionari dell'ordine giudiziario, per i procuratori e gli avvocati in esercizio, basta la pratica per sei mesi continui soltanto. »

Questo *soltanto* mi pare affatto inutile, epperchè pregherei la Commissione a voler consentire di farne a meno.

Senatore **Vigliani** (della Commissione). Sì, sì.

Presidente. Dunque al comma 5, quale è stampato si sostituirebbe il seguente:

« 5. Aver fatto la pratica per due anni continui dopo l'iscrizione e dopo l'esame come sopra superato, presso un Notaro residente nel distretto del collegio, »

« Per i funzionari dell'ordine giudiziario, per i Procuratori e gli Avvocati in esercizio, basta la pratica per sei mesi continui: »

Se nessuno domanda più la parola, metto ai voti questo comma;

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Viene ora il comma 6.

« 6. Avere sostenuto con approvazione un esame d'idoneità, dopo compiuta la pratica notarile.

Senatore **Conforti.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Conforti.** Perchè vi sia una certa uniformità di dicitura, io proporrei che alla parola *sostenuti* in principio di questo comma 6, si sostituisse quella di *superati*, già usata antecedentemente.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Io pregherei l'onorevole

Senatore **Conforti** a non voler insistere su questa sua proposta...

Senatore **Conforti.** Oh per me non insisto certamente.

Ministro Guardasigilli. ...e gliene dirò le ragioni.

La prima volta si è cambiata la dicitura, perchè si trattava di esami che dipendevano dai regolamenti della pubblica istruzione, nei quali, come osservava l'onorevole Senatore **Brioschi**, erano trasportate le formole della legge, e quindi necessariamente si è creduto di dover usare il vocabolo « *superati* »; ma l'esame a cui accenna il Senatore **Conforti** essendo tutt'altra cosa, essendo esame di idoneità, nel quale non entrano le discipline universitarie, parmi si possa lasciare il comma 6, tal quale venne dalla Commissione e dal Ministero proposto.

Presidente. Non insiste il Senatore **Conforti** nella sua proposta?

Senatore **Conforti.** Non insisto.

Presidente. Non insistendo, rileggo il comma 6. (*Vedi sopra*).

Chi lo approva sorga.

(Approvato)

Presidente. Metto ai voti l'intero articolo 5. quale fu emendato.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Passeremo all'articolo 6.

Senatore **Miraglia.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia.** Non leggo nel progetto le cause d'*incapacità* all'esercizio del notariato per condanne o indegnità, e nella Relazione ministeriale accettata per questa parte dalla Commissione si accenna che di proposito non si è creduto di farne parola per la evidenza della cosa. Io riconosco che chi vuol dimostrare cose evidenti, è sicuro di non convincere, ma per me è evidente, che le cause della *incapacità* debbono essere espresse dalla legge. Ciò ch'è evidente per uno può presentare agli occhi di un altro una luce vaga ed incerta, epperò non si comanda alla convinzione degli uomini. Ad eliminare l'arbitrio, campeggia in tutta la legislazione il principio, che dove non esiste *incapacità* espressa dalla legge, trascorrerebbe nel più sfrenato arbitrio chi volesse opporla contro l'esercizio di un pubblico o privato diritto.

Da ciò nasce che in tutte le leggi relative all'esercizio di un diritto, che alla ragione pubblica si riferisce, si trova espressa la *incapacità* per condanna a pena criminale. Ma nella Relazione ministeriale si dice, ch'è *inutile* il dire che il condannato a pena criminale non possa aspirare all'ufficio di Notaro; perchè è *cosa così evidente* da non esser necessario che la legge la esprima. Eppure pel legislatore sta la evidenza contraria, altrimenti, perchè gli articoli 9 e 87 della legge organica giudiziaria ne hanno formato espressa causa d'*incapacità*

pe' funzionarii giudiziari ed uscieri? Perchè l'art. 26 della legge comunale e provinciale dichiara, che i condannati a pene criminali sono incapaci ad essere elettori ed eligibili? Perchè simili disposizioni sono scritte nella legge sulla pubblica istruzione ed in altre? Per il legislatore è adunque evidente, che dev'essere espressa la causa d'incapacità derivante da condanna a pene criminali, e conseguentemente conviene menzionarla anche per l'esercizio del notariato, e precipuamente per coordinare questa legge a quella dell'ordinamento giudiziario, posto mente che i Notari possono contemporaneamente esser vice-Pretori, e sono altresì uffiziali ministeriali così detti, perchè prestano il loro ministero nei casi determinati dal Codice di procedura civile agli atti de'la giustizia civile.

Pei condannati a pene correzionali, è vero quanto si legge nella Relazione ministeriale, che l'incapacità non potrebb'essere giusta di fronte a certi fatti, che non hanno tale gravità intrinseca da recar la perpetua interdizione della carica di Notaro; cosicchè, stando a questa Relazione una condanna a pena correzionale per qualunque reato non è causa d'incapacità per l'esercizio del notariato. E perchè questa dissonanza con le citate disposizioni di legge, che pronunziano l'incapacità derivante da condanna a pene correzionali per quei reati che portano la intrinseca riprovazione della pubblica coscienza, come il furto, la frode, il falso, l'attentato ai buoni costumi? Non è cosa nè conveniente nè giusta rivestire un condannato per simili reati della qualità di pubblico uffiziale. Chi ha esperienza dei pubblici affari non trova esagerato l'aforismo del Menocchio, *malus semper malus in eodem genere malorum*.

Per la stessa ragione bisogna ritenere la incapacità degl'imputati, contro dei quali si è spedito mandato di cattura, o che si trovano in istato di accusa. Nella discussione della legge organica giudiziaria, alla quale ebbi l'onore di prender parte, si profitto dei lumi dell'esperienza per aggiungere alle leggi preesistenti questo motivo d'incapacità pei giurati ed applicabile ai magistrati. Potrebbe esser rivestito della pubblica autorità colui, ch'è sotto la spada della giustizia punitiva?

Che diremo poi dei falliti e degli inabilitati? Chi non ha saputo amministrare il proprio patrimonio da cadere in riprovevole degradazione morale, può meritare la pubblica fiducia? Per lo che, coerentemente alla legge organica giudiziaria ed alle altre leggi, si propone quest'articolo, che dovrebbe essere il sesto.

« Non possono essere nominati Notari coloro:

1. Che furono condannati a pene criminali.
2. Che furono condannati per falso, furto, truffa, appropriazione indebita, o attentato ai costumi.
3. Che sono in istato d'accusa o di contumacia o sotto mandato di cattura.
4. Che sono in istato di fallimento dichiarato e non riabilitati, e coloro che sono nello stato d'interdizione o inabilitati ».

Senatore Poggi, *Relatore*. Avvertii il Senato fin dal primo giorno che si discusse il numero secondo di questo articolo, che era stata agitata nel seno della Commissione la questione di fare un'aggiunta nel senso che è proposta oggi dal Senatore Miraglia; si voleva stabilire in questa sede della legge l'incapacità delle persone condannate per reati di certe categorie all'ufficio di Notaro; ma la Commissione credè non vi fosse questo bisogno perchè questa disposizione trovava la sua sede in altra parte della legge.

Quando si esige che debbano essere presentati i certificati di moralità, si intende bene che si debbono presentare i certificati di pregiudizii negativi da parte dei Tribunali criminali.

Se i certificati invece portassero che l'aspirante ha commesso uno dei reati accennati dall'onorevole Miraglia, non potrebbe essere ammesso; comunque la legge in questo articolo non esprima letteralmente il divieto: il divieto si legge nell'articolo 108 posto sotto la rubrica delle pene disciplinari, ivi è detto:

« È destituito di diritto il Notaro condannato ad una pena criminale, ovvero ad una pena correzionale per falso, furto, frode, calunnia, o per reato contro i buoni costumi. »

Ora, dal momento che la legge ha detto in altra sede, che appena un Notaro si rende colpevole di uno di questi reati, intendosi destituito di diritto, e non può più fare il Notaro; ognuno comprende che quando si presentasse un aspirante al notariato, il quale chiedesse di esservi ammesso, ed avesse già subito una condanna per uno di codesti reati, non potrebbe essere ammesso, perchè sarebbesi verificato al principio quel caso, che verificato in progresso di tempo, dà luogo alla destituzione del Notaro.

Si potrebbe forse dubitare che avendo egli espiata la pena, potesse non trovare più inciampo nella legge: ma basta la natura del reato per l'effetto di non permettergli l'ingresso nel collegio dei Notari.

È vero che l'articolo 123 permette al Notaro di chiedere la riabilitazione; e questo articolo segnatamente prende di mira quelle condanne a pene criminali, che potrebbero emanare da reati che non attaccano l'essenza della professione notarile, e la riabilitazione, forse in questi casi, si potrebbe ottenere.

Se non pertanto, l'articolo 123 sembrasse all'onorevole Miraglia troppo generico, perchè facesse dubitare che potessero essere riabilitati anche i condannati per falso, furto e frode, allora sarebbe il caso di proporre una modificazione. Ma finchè v'è l'articolo 108, parrebbe alla Commissione, che sia sufficientemente provvisto al bisogno, senza aggiunger qui alcuna nuova disposizione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Dopo le giuste e savie osservazioni dell'onorevole Relatore della Commissione mi permetterei di aggiungerne qualche altra.

Non bisogna trarre argomento da quello che si trova sanzionato nell'organico giudiziario, precisamente per

le ragioni addotte dall'on. Relatore della Commissione.

Egli invocava al proposito l'articolo 108 del disegno di legge in discorso; ma oltre all'articolo 108 v'è anche qualche altro articolo, che provvede e che rende superflua l'aggiunta proposta dal Senatore Miraglia. Citerò, per esempio, l'articolo 101 ove è detto: « è sospeso di diritto il Notaio, contro il quale sia stato rilasciato mandato di cattura. » Dunque, dal momento che il Notaio è sospeso, quando contro di lui si sia spiccato un mandato di cattura, è inutile dire che se uno aspirante vuole essere Notaio e si trova sotto il peso di un mandato di cattura, non può essere Notaio.

Epperò, quando si mette a riscontro il n. 2 dell'articolo già votato dal Senato, il quale esige nell'aspirante Notaio un certificato di moralità (e un tale certificato non si rilascia certamente contro chi è sottoposto a mandato di cattura, contro chi ebbe una sentenza di condanna, contro chi è sottoposto ad un giudizio di fallimento) se si mette a confronto, io dico, cogli altri articoli relativi alle pene da cui è colpito un Notaio mancando ai proprii doveri, io credo che non vi sia bisogno di aggiungere altro per essere sicuri che l'ufficio del Notariato non sarà occupato da uomini disonesti ed immorali.

Per cui non volendo stabilire disposizioni, che potrebbero essere a giusto titolo ritenute superflue, tanto la Commissione quanto il Ministero non credettero aggiungere altro al requisito, di cui è parola nel n. 2 dell'articolo 5.

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. Se il Senatore Miraglia non avesse difficoltà di comunicare alla Commissione il suo emendamento, essa vedrebbe se fosse il caso di farne un'aggiunta all'art. 108, ove ci pare avrebbe sede più opportuna la sua proposta, anziché nell'articolo ora in esame.

Senatore Miraglia. Io non fo questione di posizione, e perciò accetto la proposta.

Presidente. Se non vi è opposizione per parte del Senato, sarà trasmesso l'emendamento del Senatore Miraglia alla Commissione.

Senatore Miraglia. Sul secondo comma dell'articolo sesto, osservo, poi che chiamato il Tribunale a deliberare sul ricorso del candidato che è stato escluso dall'esame, conviene che sia sentito il Pubblico Ministero, il quale è al caso di offrire tutti i chiarimenti da giustificare la deliberazione del Consiglio notarile. Ora, nel nuovo Codice di procedura civile, il Pubblico Ministero non dev'essere inteso in tutti gli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, ma in quei soltanto nei quali la legge ha chiesto il suo intervento per ragioni di ordine pubblico. Ond'è che il caso in esame avendo attinenza all'ordine pubblico, sembra doversi aggiungere al secondo comma dell'articolo in esame, che il Pubblico Ministero debba essere inteso in Camera di Consiglio.

Ma mi sembra indispensabile, che si desse al Pubblico Ministero il diritto a ricorrere contro la deliberazione del Consiglio notarile, che ha deliberato favorevolmente alla domanda di ammissione. È di pubblico interesse che non siano ammessi all'esame coloro, che non riuniscono i requisiti richiesti dalla legge; e se un Consiglio notarile per errore, o perchè immemore dei proprii doveri ammettesse all'esame un incapace od un indegno, non vi sarà autorità a poter riparare a tanto inconveniente? Se è di pubblico interesse che un cittadino indebitamente escluso dal diritto di concorrere al Notariato, possa reclamare al Tribunale, per la stessa ragione è di pubblico interesse che il rappresentante della legge reclami contro una indebita inclusione.

Epperò propongo i seguenti emendamenti all'articolo sesto, ora divenuto settimo che fu passare al banco della Presidenza.

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, *Rel.* La Commissione non aveva aggiunto nell'articolo 6 quello, che si trova nella legge degli Avvocati, e Procuratori, che cioè il Ministero pubblico possa aver facoltà di ricorrere al Tribunale Civile nel caso dell'ammissione, come l'aspirante l'avrebbe nel caso di rigetto. La Commissione aveva notato la differenza che esiste tra l'ufficio di Avvocato e di Procuratore e quello di Notaio. Quando si è riconosciuto che l'aspirante al notariato riunisce le condizioni necessarie per presentarsi all'esame, non è per questo divenuto Notaio.

L'Avvocato ed il Procuratore dal momento, che esibisce i documenti per sostenere l'esame e che l'ha subito vittoriosamente, ha diritto di essere iscritto nell'albo, non vi è più modo di rifiutarlo, non vi è bisogno nè di Decreto Reale, nè di Decreto Governativo: egli è subito ammesso nel novero degli Avvocati, dei Procuratori. Il Notaio invece, quando ha sostenuto l'esame con successo, bisogna che attenda qualche tempo per aspirare ad un posto vacante, ed in questo tempo se vi sono più aspiranti al concorso, allora nell'occasione di questo, si presentano di bel nuovo i documenti al collegio Notarile, ed il Collegio Notarile, delibera sulla convenienza o no di ammettere o di proporre l'uno o l'altro, e la deliberazione del Consiglio notarile viene rimessa alla Corte d'Appello. Questa poi per la sua proposta, rigetta o disapprova quella del Consiglio notarile, e dà il suo parere, e tutte le carte sono rimesse al Ministro di Grazia e Giustizia. Allora viene il momento della nomina, e degli inconvenienti, che potrebbero accadere. Non neghiamo che qualche volta possa accadere di vedere ammessi all'esame di idoneità Notari che non abbiano i requisiti voluti dalla legge; ma questo potrebbe essere riparato, in qualche modo a danno direi della giustizia, in quanto che al momento in cui l'aspirante ha sostenuto l'esame si presenta a chiedere un posto dal collegio; dopo avere

esaminato i documenti, tanto la Corte d'Appello, quanto il Ministero potrebbero non ammetterlo, non capricciosamente, ma per ragioni gravissime, perchè si fosse scoperto il documento di una condanna, che prima non si conosceva e che era rimasto nascosto. Qualche altra ragione grave non la saprei vedere, perchè oltre al certificato di moralità, quello della età e della capacità sono troppo evidenti e non si può commettere errore.

Questa è la ragione per cui la Commissione non sente il bisogno di adottare per i Notari quello che è stato stabilito per i Procuratori e per gli Avvocati, perchè altrimenti bisognerebbe cominciare dall'obbligare il Collegio Notarile a notificare al Pubblico Ministero la deliberazione d'ammissione volta per volta; assegnare un termine al Pubblico Ministero per ricorrere, e si entrerebbe in una procedura, che se è buona per gli Avvocati e per i Procuratori, per i Notari sarebbe complicata di troppo unicamente per ammetterli all'esame.

Questa è la ragione per cui la Commissione non crede di accettare la proposta aggiunta.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi associo pienamente alle osservazioni del Relatore della Commissione, e mi permetto notare che non si tratta qui di Procuratori e di Avvocati: il caso è diverso.

Un aspirante al Notariato in fine dei conti finchè non abbia un Decreto è ben lungi dall'esser Notaio.

Dopo l'ammissione all'esame vi ha la proposta per la nomina fatta dal Consiglio Notarile giusta l'art. 11, e dopo questa vi ha l'avviso della Corte d'appello, nel quale il pubblico Ministero interviene secondo l'art. 12 della legge medesima.

Io capirei la proposta se, come accade per gli Avvocati e Procuratori, si dovesse per necessità iscrivere colui che ha superato l'esame. Invece dopo le accennate guarentigie si aggiunge che « Il Presidente della Corte trasmetterà tutte le carte al Ministero di Grazia e Giustizia. »

Poi viene l'articolo 13. « I Notari sono nominati a vita con Decreto Reale. » In modo che può benissimo il Ministero incontrare le sue difficoltà e non rassegnare alla sanzione di Sua Maestà la proposta della Corte d'Appello, e del Consiglio Notarile. Ciò premesso, io non comprendo la necessità per cui quando si tratta

di un aspirante non si debba rimanere nei limiti delle disposizioni dell'articolo in questione.

Il Consiglio Notarile, quando vi sono i certificati di cui parla l'art. 6, e quando tali certificati sono soddisfacenti, non fa altro che ammetterlo all'esame, e ciò nonostante deve motivare questa sua deliberazione.

Ora, quando noi abbiamo di queste garanzie, parmi che il Senato possa benissimo approvare l'articolo nel modo in cui è stato redatto.

Presidente. Dunque rileggo l'emendamento del Senatore Miraglia, il quale consisterebbe nell'aggiungere nel secondo comma dell'art. 6 alle parole « *in Camera di Consiglio* » le seguenti « *inteso il Pubblico Ministero,* » e poi di aggiungere ancora ai due commi di cui è composto quest'articolo 6, un terzo comma così concepito:

« *Simile ricorso compete al Regio Procuratore presso il Tribunale contro la deliberazione favorevole alla domanda.* »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(Appoggiato)

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato)

Ora metto ai voti l'articolo 6.

« Art. 6. Chi vuole essere ammesso all'esame d'idoneità deve presentare la domanda al Consiglio Notarile del Collegio a cui è iscritto, cogli attestati che provino il concorso dei requisiti indicati nei numeri 2, 3, 4, 5, dell'articolo precedente.

« Il Consiglio delibera sull'ammissione all'esame, e la sua deliberazione, sia favorevole o contraria alla domanda, dev'essere sempre motivata. Contro la deliberazione che la rigetta è ammesso il ricorso al Tribunale civile, che pronunzierà in Camera di Consiglio. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

La discussione si continuerà nella seduta di domani alla quale prego i signori Senatori a trovarsi alle ore due precise, e prima di sciogliere l'adunanza porto a cognizione del Senato, che avendo oggi avuto l'onorevole fiduciario mandato di surrogare i due Membri mancanti nella Commissione di Finanze; al Senatore Pasini, ho sostituito il Senatore Brioschi, ed al Senatore Zanolini, il Senatore Caccia.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).